

La prescrizione dell'abusiva attività finanziaria (Cass. pen., Sez. II, 3 novembre 2016, n. 46287)

a cura di Riccardo Salomone

Nella vicenda in esame il Tribunale aveva dichiarato un soggetto colpevole del reato di abusiva attività finanziaria, e la Corte di appello ha rideterminato la pena in termini più favorevoli per l'imputato.

Ai sensi dell'art. 132 D. Lgs. n. 385/1993, chiunque svolge, nei confronti del pubblico, una o più attività finanziarie previste dall'art. 106 co. 1 (l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia), in assenza dell'autorizzazione di cui all'art. 107 o dell'iscrizione di cui all'art. 111 (microcredito) ovvero dell'art. 112, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 2.065 ad euro 10.329.

La sentenza di secondo grado ha, segnatamente, ritenuto accertato che l'imputato prestasse denaro con regolarità a chiunque gli manifestasse difficoltà economiche, "non soltanto amici e conoscenti, ma anche clienti o persone che gli fosse state segnalate", essendo nel suo ambiente noto "che l'imputato fosse disponibile a prestare denaro, sempre che egli ritenesse di potere accogliere le richieste che gli venivano rivolte", con condotta senz'altro rivolta ad una platea indeterminata di possibili fruitori di tale attività, e svolta, in considerazione dell'accertato volume di affari, con carattere di professionalità.

La Corte di Cassazione conviene peraltro con l'imputato che, come già sostenuto dalla stessa Suprema Corte, **il reato di cui all'art. 132 D. Lgs. cit. non costituisce un reato permanente**, ma si esaurisce con la concessione e l'erogazione del finanziamento (Cass. pen., Sez. V, n. 31724/2004, la quale ha altresì precisato che, affinché possa configurarsi il reato in parola, è indispensabile che le condotte indica-

te dall'art. 106 del Decreto dispongano di una organizzazione professionale mediante modalità e strumenti operativi tali da consentire la concessione sistematica di finanziamenti e configurare un inserimento nel libero mercato, che è abusivo siccome sottratto ai controlli di legge).

In sostanza, commette il reato di esercizio abusivo di attività finanziaria chi pone in essere le condotte previste dall'art. 106 D. Lgs. cit. inserendosi nel libero mercato e sottraendosi ai controlli di legge, purché l'attività, anche se in concreto realizzata per una cerchia ristretta di soggetti, sia rivolta ad un numero potenzialmente illimitato (Cass. pen., Sez. II, n. 10795/2016: fattispecie relativa a prestiti di somme a tassi di usura da parte di partecipe ad una associazione per delinquere dotata di rudimentale organizzazione). Ma integra tale reato l'erogazione anche di un solo finanziamento in violazione dell'obbligo di iscrizione negli elenchi, non essendo richiesta una stabile organizzazione né una specifica professionalità (Cass. pen., Sez. II, n. 51744/2013); discorso analogo vale per il rilascio di plurimi atti di fideiussione, in quanto costituisce attività di mediazione finanziaria, risolvendosi nella prestazione di un servizio a pagamento (Cass. pen., Sez. V, n. 48537/2011).

In conclusione e tornando al nostro caso, ferma restando la cristallizzazione dell'affermazione di responsabilità alla data della sentenza di terzo grado, si è imposto l'annullamento della sentenza di appello limitatamente alla valutazione della prescrizione eventualmente già intervenuta in precedenza per singoli finanziamenti, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello per la necessaria verifica fattuale, oltre che per l'eventualmente consequenziale rideterminazione della pena (dovendo dettersi quella irrogata per episodi in ipotesi già prescritti).

Per ulteriori approfondimenti, v. P. D'AGOSTINO e R. SALOMONE, *I reati bancari ed il segreto bancario*, in *Diritto penale dell'impresa*, diretto da C. Parodi, Giuffrè, 2017, 536 e segg.